COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05/05/2022

Oggetto: *QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME DESTINABILI ALLE FINALITA' PREVISTE DALL'ART. 159 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1° SEMESTRE 2022. SOMME NON ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE FORZATA*

Il giorno cinque del mese di Maggio duemilaventidue, alle ore 15:30 ritualmente convocata dal Sindaco in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della Giunta Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	BOZZOLI ROSSANO	Assessore	Presente	
3	PICARIELLO VANINA	Vicesindaco	Presente	
4	PEDACI MARIO	Assessore	Presente	
5	GAIANI CARLOTTA	Assessore	Presente	
6	BIDOLI SILVIA	Assessore	Presente	
7	SALATIELLO VITO	Assessore		Assente
			6	1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All'esito della discussione:

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 – Approvazione nota di aggiornamento con integrazione sezione operativa 2022/2024” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 31/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto “Bilancio di Previsione 2022/2024 – Approvazione” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 31/03/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE – APPROVAZIONE” e ss.mm.ii., con la quale si è provveduto all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 per la parte relativa all’assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi individuati nei dirigenti dell’ente e nel Comandante di Polizia Municipale, al fine di assicurare la gestione dell’ente in linea con l’azione programmatoria approvata;

Premesso che:
- l'art. 159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. Ii. testualmente recita:

“*1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
[…] “.

- l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:
“Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.”

Visti

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 18/6/2003, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che, dopo l’adozione della deliberazione di cui al comma 3, l’Ente deve emettere mandati, a titoli

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

diversi da quelli vincolati, “seguendo l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento, se non è prescritta fattura, seguendo l’ordine delle deliberazioni di impegno da parte dell’Ente stesso”;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2020 depositata il 23/10/2020, secondo cui non è costituzionalmente illegittimo l'art. 159 del Tuel (D.Lgs. n.267/2000) nella parte in cui non consente la pignorabilità delle somme di competenza degli enti locali da parte di chi vanta crediti riconducibili al pagamento degli stipendi, al pagamento delle rate dei mutui e all'esercizio di servizi indispensabili.

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 emanato dal Ministero dell’Interno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1993, n. 145 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

Ritenuto opportuno quantificare per il primo semestre 2022 le somme relative ai punti a), b) e c) del succitato comma 2 dell’art. 159 del D.Lgs. n.267/2000 sulla base delle previsioni di spesa assestate per l’anno 2022 nel bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, considerando tuttavia che non rientrano nella libera disponibilità dell'Ente le somme con vincolo di destinazione (mutui, entrate in conto capitale dallo Stato, Regione, o da altri Enti Pubblici), nonché tutte quelle sulle quali la legge dispone in modo specifico o che nel bilancio sono considerate tra i servizi per conto di terzi;

Visti:
- il prospetto predisposto dal servizio finanziario con il quale vengono quantificati gli importi destinati alle finalità succitate, agli atti dell’ufficio;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di quantificare, relativamente al 1° semestre dell'anno 2022, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii., nel modo così specificato:

a)	pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi	Euro 1.969.094,30
b)	pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso	Euro 1.429.948,17
c)	espletamento dei servizi locali indispensabili	Euro 3.626.147,36
	TOTALE	**Euro 7.025.189,83**

2. specificare che il totale dei suddetti importi costituisce il plafond di risorse che nel 1° semestre del 2022 il Tesoriere Comunale dovrà salvaguardare, prima di dare corso ad azioni esecutive o all'espropriazione forzata di somme, di pertinenza del Comune di Cento, che siano depositate presso di esso;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.

3. di ribadire che vanno considerate al di fuori della libera disponibilità dell'Ente e perciò non attaccabili da azioni esecutive, anche le somme vincolate nella destinazione (mutui, entrate in conto capitale dallo Stato, Regione o da altri enti pubblici), nonché tutte quelle sulle quali la legge dispone in modo specifico o che nel bilancio sono considerate tra i Servizi per conto terzi;

4. di dare atto che, oltre alle entrate sopra elencate, non saranno attaccabili da procedure esecutive anche le somme che il Comune acquisirà nel corso dell'anno 2022 in applicazione dell'addizionale IRPEF;

5. di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale per i conseguenti adempimenti di legge;

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna

D E L I B E R A

di dichiarare stante l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. ii..

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma	Firma
Il Presidente	Il Segretario Generale
Dott. Edoardo Accorsi	Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento.